

ASSOCIAZIONE "AD SPEM"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA TECNICO/AMMINISTRATIVA

Il Consiglio Direttivo dell'AD SPEM:
VISTO lo Statuto dell'Associazione approvato con deliberazione dell'Assemblea generale dei soci in data 7 maggio 1996;
TENUTO CONTO delle leggi 4 maggio 1990, n. 107 e 11 agosto 1991, n. 266;
CONSIDERATO che per l'ordinato svolgimento delle attività di volontariato definite dallo statuto, occorre disporre di un regolamento tecnico-amministrativo;
DELIBERA il seguente regolamento:

Titolo I - I SOCI

Art. 1

Sono Soci dell'Associazione "AD SPEM o A.D.S.P.E" le persone indicate nell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 2

La domanda di ammissione all'Associazione deve contenere le generalità del richiedente, il codice fiscale, il recapito.

All'atto dell'iscrizione il socio riceverà una copia dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione e la tessera associativa.

I soci donatori rinnovano tacitamente l'iscrizione mediante la cadenza delle donazioni effettuate almeno ogni biennio.

I soci collaboratori permangono nell'iscrizione allorché prestano servizio

almeno per un giorno a settimana per l'Associazione, salvo giustificato motivo.

I soci sostenitori rimangono iscritti allorché erogano contributi periodici e continuativi pari a lire 100.000 annue rivalutabili.

Art. 3

Tutti i Soci sono inseriti in un apposito registro in cui per ciascun Socio saranno annotate le generalità complete ed ogni altra notizia afferente il rapporto associativo.

Art. 4

Il C.D. con delibera a maggioranza qualificata provvede sull'acquisizione, modificazione e decadenza dello stato di socio.

Titolo II - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5

L'Assemblea generale dei Soci è costituita dai soci indicati ai punti a), b) e c) dell'art. 3 dello Statuto. Essa delibera in ordine a:

- 1) Approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'esercizio finanziario;
- 2) Elezione dei membri del Consiglio Direttivo alla scadenza triennale;
- 3) Ratifica delle nomine di consiglieri in surroga dei dimissionari, deliberata in base al successivo art. 12, dal Consiglio Direttivo;
- 4) Nomina di Presidente Onorario;
- 5) Acquisto, trasformazione e alienazione di beni immobili;
- 6) Modifiche statutarie;
- 7) Scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Per le deliberazioni di cui al punto 6) occorre una maggioranza dei due terzi, per quella di cui al punto 7) è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci.

Art. 6

L'Assemblea generale ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. L'Assemblea generale straordinaria è convocata ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o qualora lo richiedano almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata a mezzo lettera, telefono o pubblici avvisi negli appositi spazi informativi dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualsiasi documentazione necessaria all'informazione sull'oggetto delle deliberazioni dell'Assemblea viene depositata presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Art. 7

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'Assemblea si costituisce validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Ai Soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro Socio per un massimo di due deleghe per ogni socio presente.

L'Assemblea si svolge secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, il quale delibera in proposito un apposito, preventivo, regolamento assembleare.

Art. 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Segretario generale ovvero dal membro anziano del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario generale dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento sono svolte da altro consigliere o da un Socio nominato dal Presidente. Sono svolte da un notaio quando all'ordine del giorno figuri la modifica statutaria ovvero lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Il Presidente all'inizio dell'Assemblea nomina tra i Soci gli scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni constano dal verbale e devono essere redatte e lette seduta stante. Il verbale deve contenere altresì gli interventi di cui venga consegnato il testo al Segretario verbalizzante in forma scritta e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere poi sottoscritto da chi ha presieduto, dal Segretario e dagli scrutatori.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare sul bilancio consuntivo dell'Associazione.

La votazione per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avvengono alla scadenza triennale del Consiglio medesimo, nonché nel caso in cui per dimissioni o altra causa il Consiglio si riduca a meno di cinque membri.

Art. 9

Ciascun Socio e ciascun componente del Consiglio Direttivo hanno facoltà di prendere la parola nell'Assemblea per contribuire al dibattito sugli argomenti posti all'ordine del giorno iscrivendosi a parlare.

Il regolamento di assemblea determina tempi e modi di svolgimento del dibattito. E', altresì, facoltà del Presidente dell'Assemblea di limitare il tempo consentito per ciascun intervento in relazione alla quantità e alla natura degli argomenti da trattare.

Titolo III - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo si compone da 5 a 13 membri eletti per un triennio dall'Assemblea dei soci. Possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci donatori con almeno cinque anni di iscrizione e i Soci collaboratori con almeno due anni di iscrizione. L'elezione avviene a maggioranza dei voti validi attribuiti ai candidati in base ad una lista di nomi formata dal Consiglio Direttivo uscente sulla base delle richieste di candidatura. Lo scrutinio di votazione viene stabilito dal regolamento di Assemblea deliberato dal Consiglio Direttivo. Esso è di norma segreto

solo in caso di presentazione di richieste di candidatura superiori a 13.

Il socio che intende candidarsi al Consiglio Direttivo deve produrre istanza motivata al Consiglio Direttivo uscente, entro il 30 marzo dell'anno in cui si compie il triennio di carica del Consiglio medesimo. La domanda dovrà contenere le firme autentiche di almeno 20 soci presentatori oppure di almeno 4 consiglieri uscenti. L'autenticità è accertata mediante l'indicazione a fianco delle firme degli estremi di un documento di riconoscimento.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione è diramato almeno cinque giorni prima in forma scritta o anche via telefono e deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da discutere.

La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni riguardanti le persone vengono di norma effettuate a scrutinio segreto, ma il Consiglio può procedere anche per alzata di mano.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha facoltà di prendere la parola per contribuire

al dibattito sugli argomenti posti all'ordine del giorno. E' facoltà di chi presiede la riunione di limitare il tempo consentito per ciascun intervento in relazione alla quantità e alla natura degli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale che sarà sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Art. 12

Il Consigliere che presenta le dimissioni dal Consiglio Direttivo permane nella carica e negli eventuali incarichi ricevuti sino all'accettazione da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio nel caso di accettazione delle dimissioni delibera a maggioranza l'ingresso di nuovi consiglieri. L'ingresso di nuovi consiglieri è sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva, sebbene questi possano svolgere appieno il proprio ruolo nel periodo intermedio.

Art. 13

Il Consigliere che si renda responsabile di gravi mancanze nello svolgimento del mandato ovvero assuma comportamenti incompatibili con lo spirito associativo o intraprenda azioni in contrasto con lo Statuto, con il Regolamento e/o con i deliberati dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo viene sospeso con deliberazione motivata presa a maggioranza dei Consiglieri, nei casi di urgenza la sanzione è inflitta dal Presidente e sottoposta a convalida da parte del Consiglio Direttivo che deve essere convocato entro e non oltre 10 giorni dall'adozione del

provvedimento sanzionatorio. Della deliberazione del Consiglio viene data comunicazione a tutti i soci mediante affissione all'albo dell'Associazione e negli appositi spazi informativi.

Il Consigliere sospeso deve presentare formali giustificazioni della sua condotta e può essere riammesso con deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio. Nel caso le giustificazioni non siano ritenute valide viene espulso dal Consiglio con deliberazione a maggioranza qualificata dei consiglieri.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a quattro sedute consecutive del Consiglio viene dichiarato decaduto con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo. Della decadenza viene data comunicazione con le stesse modalità sopra indicate.

E' ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Alla sostituzione del consigliere decaduto si provvede a norma dell'art. 12.

Art. 14

La carica di Consigliere è onoraria.

Qualsiasi spesa sostenuta dai Consiglieri per conto dell'AD SPEM, viene rimborsata qualora preventivamente autorizzata dal Presidente o dal Segretario generale e debitamente documentata.

Titolo IV - IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 15

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e ne dirige l'attività in

conformità allo Statuto, al Regolamento ed alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Ad esso spettano facoltà di iniziativa anche in via provvisoria e con carattere di urgenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, per oggetti definiti e secondo precisi termini temporali, al Segretario generale o ad un Consigliere. Al Presidente spettano la firma di tutti gli atti a rilevanza esterna all'Associazione ed i più significativi provvedimenti interni all'Associazione. Egli esercita il più ampio potere surrogatorio nei confronti dei membri del Consiglio che siano anche organi dell'Associazione.

Art. 16

Il Consigliere delegato alla tenuta della contabilità provvede alla verifica delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci ed in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Egli firma, in uno con il Presidente, la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Segretario generale, vice presidente dell'Associazione, collabora con il Presidente per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione e della sede sociale. Egli è segretario dell'Assemblea generale e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle delibere di tali organi sotto la direzione e il controllo del Presidente. Egli

è responsabile della tenuta del registro dei Soci, dell'archivio e del protocollo dell'Associazione. Cura, altresì, l'inoltro e la ricezione della corrispondenza dell'Associazione.

Titolo V.- IL FONDO COMUNE

Art. 18

Tutti i beni patrimoniali e le entrate dell'Associazione di cui all'art. 14 dello Statuto costituiscono il fondo comune. Finché esiste l'Associazione i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Art. 19

Tutte le spese derivanti da obbligazioni formalmente assunte dagli amministratori per atti dell'AD SPEM gravano sul fondo comune dell'Associazione.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio delibera sulla relazione del Consigliere addetto alla tenuta della contabilità e del Presidente sulla gestione precedente e sul preventivo dell'esercizio successivo, nonché sulla documentazione contabile a consuntivo dell'esercizio trascorso e del bilancio preventivo dell'esercizio futuro. Entro i successivi 30 giorni tale documentazione viene sottoposta all'Assemblea generale ordinaria.

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 20

Qualunque comunicazione ai Soci viene resa pubblica mediante almeno uno dei seguenti mezzi:

- 1) Affissione di manifesti all'albo della sede sociale e nelle bacheche ad essa intestate;
- 2) Comunicazioni per corrispondenza ordinaria o straordinaria (Raccomandate, telegrammi, telefax, telex, posta elettronica);
- 3) Comunicazioni verbali per telefono;
- 4) Pubblicazioni dell'Associazione (Volantini, fogli notizie);
- 5) Pubblicità su quotidiani, settimanali e mensili locali;
- 6) Comunicati attraverso emittenti radio televisive.

Ciascuno dei mezzi di pubblicità di cui ai punti 1),2),3),4),5) è ritenuto legalmente valido ai fini della conoscenza da parte di tutti i Soci e sono opponibili ai Soci e ai terzi. A tal fine ogni comunicazione affissa dovrà essere catalogata e permanere in affissione per un periodo non inferiore a gg.10 e le comunicazioni in altra forma dovranno constare di dati oggettivi di riscontro.

Art. 21

L'accesso alla documentazione ufficiale e protocollata in possesso dell'Associazione è libero per tutti i Soci.

L'accesso ai documenti si esercita di regola nelle ore di apertura della sede sociale e l'eventuale estrazione di copie è a spesa del richiedente.

Art. 22

Per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente regolamento valgono le norme del

codice civile e le leggi e i regolamenti della Repubblica italiana.

Art. 23

Modifiche ed aggiunte al presente regolamento possono essere introdotte con deliberazione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei due terzi e saranno sottoposte all'Assemblea generale immediatamente successiva per la ratifica.

Art. 24

Il presente regolamento approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Esso sarà reso noto mediante gli ordinari mezzi di pubblicità dell'Associazione.

Successivamente sarà presentato alla Assemblea dei soci per la ratifica.